



# CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 149 DEL 20/05/2019**

**OGGETTO: INTERVENTI IN DEROGA AL P.I. AI SENSI DELLA L.R. 14/09 E DELLA L.R. 14/19 - ATTO DI INDIRIZZO**

Il giorno **20 Maggio 2019**, alle ore **16.00**, nella sede del Comune di CASTELFRANCO VENETO si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, convocata dal Sindaco.

Sono presenti i Sigg.:

		Presente/Assente
<b>MARCON Stefano</b>	Sindaco	<b>P</b>
<b>GIOVINE Gianfranco</b>	Vice Sindaco	<b>P</b>
<b>FILIPPETTO Roberto</b>	Assessore	<b>P</b>
<b>DIDONE' Gianluca</b>	Assessore	<b>P</b>
<b>PIVA Sandra</b>	Assessore	<b>P</b>
<b>GALANTE Marica</b>	Assessore	<b>P</b>
<b>PIVOTTI Franco</b>	Assessore	<b>AG</b>
<b>OLIVATO Petronilla</b>	Assessore	<b>P</b>

Partecipa il Vice Segretario del Comune **SARTORE dott. Carlo**.

Assume la presidenza il Sindaco **MARCON Stefano**, il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.

## **PROPOSTA DI DELIBERA**

Dato Atto:

- che il Consiglio Regionale del Veneto, per promuovere il rilancio dell'attività edilizia e favorire l'utilizzo di tecniche sostenibili e fonti di energia rinnovabile, quindi con finalità di carattere economico, sociale ed ambientale, ha approvato, l'8.7.2009, la Legge Regionale n. 14 "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE";
- che con successive leggi regionali la normativa sopracitata è stata più volte prorogata e modificata;
- che le disposizioni della predetta normativa hanno carattere straordinario e prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici consentendo Interventi in deroga alle stesse;
- che l'art. 9, comma 4 della L.R. 14.7.2009 e s.m.i. prescrive che gli interventi di ampliamento in deroga allo strumento urbanistico comunale sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione;
- che il Consiglio Regionale del Veneto, nell'ambito delle finalità di contenimento del consumo di suolo nonché di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, ha promosso misure volte al miglioramento della qualità della vita delle persone all'interno delle città e al riordino urbano mediante la realizzazione di interventi mirati alla coesione sociale, alla tutela delle disabilità, alla qualità architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale con particolare attenzione all'economia circolare e alla bioedilizia, alla valorizzazione del paesaggio, alla rinaturalizzazione del territorio veneto e al preferibile utilizzo agricolo del suolo, approvando il 4 aprile 2019, la legge regionale n. 14 "VENETO 2050: POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO";
- che la nuova legge regionale n. 14/2019 promuove politiche per la densificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, mediante la demolizione di manufatti incongrui e la riqualificazione edilizia ed ambientale, contemplando specifiche premialità e incrementi volumetrici;
- che l'art. 3, "Ambito di applicazione", della legge regionale n. 14/2019 prescrive che gli interventi edilizi di ampliamento e gli interventi di riqualificazione, sostituzione, rinnovamento e densificazione del patrimonio edilizio esistente siano subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie;
- che con la L.R. denominata "Veneto 2050" la Regione accogliendo le richieste dei Comuni e alla luce dei recenti orientamenti del TAR e Consiglio di Stato ha ridato centralità alle Amministrazioni Locali che possono ora disciplinare le modalità di intervento nelle trasformazioni edilizie rilevanti;
- che sul territorio comunale sono in corso alcuni interventi edificatori in deroga allo strumento urbanistico ed altri risultano in fase di istruttoria per il rilascio dei titoli edilizi ai sensi della L.R. 14/2009 e s.m.i. e della successiva L.R. 14/2019;

- che tali interventi generano un maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie rispetto agli edifici esistenti e alle previsioni del vigente Piano degli Interventi;
- che tali interventi di densificazione edilizia e urbanistica consentiti dalle leggi regionali citate determinano in alcune zone del territorio un maggior carico urbanistico non previsto dagli strumenti di pianificazione e programmazione del Comune che risultano dotate di strutture di urbanizzazione inadeguate e necessitano di contestuali interventi su una pluralità di elementi quali ad esempio:
  - Organizzazione delle intersezioni;
  - Attraversamenti pedonali;
  - Attraversamenti ciclabili o ciclopedonali;
  - Aree di sosta;
  - Percorsi pedonali e pista ciclabili;
  - Dissuasori di sosta;
  - Elementi per la moderazione del traffico;
  - Verifica degli elementi di segnaletica preesistente e la loro integrazione e ottimizzazione sia quantitativa che qualitativa;
- che le caratteristiche geometriche e la disciplina d'uso di ciascuna strada di competenza del Comune inclusa nella perimetrazione dei centri abitati è definita nel Regolamento Viario approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 27.1.2017 nell'ambito dell'aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU);
- che il Regolamento Viario disciplina inoltre gli standard tecnici per l'uso delle strade urbane e detta indicazioni e prescrizioni per la progettazione degli spazi stradali;
- che le Norme Tecniche Operative del vigente Piano degli Interventi prescrivono agli articoli 22, 68, 70 che il rilascio del titolo abilitativo per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento sia subordinato all'integrazione delle opere di urbanizzazione primaria eventualmente carenti e in ogni caso che l'intervento edilizio diretto sia consentito qualora il lotto sia servito dalle opere di urbanizzazione primaria e le stesse siano funzionali all'insediamento previsto;
- considerato che l'argomento delle trasformazioni urbanistiche consentite dalla normativa regionale soprarichiamata in deroga allo strumento urbanistico comunale è stato oggetto di discussione in varie sedute del Consiglio Comunale e di specifici incontri in sede della competente Commissione Consiliare;
- che la Giunta Comunale ha già posto in essere alcuni interventi di adeguamento delle opere di urbanizzazione di via Giotto con proprie deliberazioni n. 327 del 20.12.2019, n. 58 del 21.2.2019, n. 99 del 8.4.2019;
- considerato che compete all'organo esecutivo formulare alla struttura tecnica del Comune gli opportuni indirizzi allo scopo di orientarne e finalizzarne l'azione per il conseguimento degli obiettivi attesi;

Ritenuto di esprimere il proprio indirizzo affinché siano poste in essere un insieme di iniziative finalizzate a garantire una idonea urbanizzazione dei contesti nei quali vengono realizzati interventi edilizi in deroga allo strumento urbanistico comunale;

Ritenuto di precisare con il presente atto alcuni indirizzi ad integrazione delle disposizioni regolamentari già vigenti per le parti non puntualmente disciplinate;

Ritenuto pertanto di impartire le seguenti direttive per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi riguardanti interventi edilizi comportanti trasformazioni rilevanti che incidono sul carico

urbanistico e comunque per tutti gli interventi residenziali o misti con volume maggiore di mc 2000, fermo restando che ai sensi dell'art. 68 c. 6 delle N.T.O. del P.I. per volumetrie superiori a mc 5000 dovrà essere redatto il P.U.A.:

- Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi è subordinato alla redazione di uno studio di impatto sulla mobilità costituito da uno specifico studio trasportistico contenente la documentazione elencata all'art. 13 del Regolamento Viario approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 27.1.2017. Lo studio di impatto sulla mobilità deve contenere il progetto di adeguamento delle infrastrutture stradali esistenti connesse alla realizzazione dei nuovi insediamenti abitativi e/o produttivi e/o commerciali, che comportano nuovi carichi veicolari e devono essere redatti a cura del progettista e/o proponente. Lo studio dovrà dimostrare la compatibilità dell'intervento nel contesto di traffico esistente attraverso la verifica dei flussi veicolari ante e post operam estesa all'area di influenza dell'intervento, le ricadute ambientali, la verifica dello schema di accessibilità veicolare al nuovo insediamento, l'eventuale proposta di riclassificazione funzionale delle strade di accesso, la verifica dell'accessibilità pedonale e ciclabile in relazione ai flussi attesi, la ricognizione dei punti di pericolosità e la definizione degli interventi atti a superarla.
- Lo studio di impatto sulla mobilità dovrà contenere un rapporto di sintesi non tecnico predisposto per la diffusione.
- Lo studio di impatto sulla mobilità e il rapporto di sintesi non tecnico dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale, sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio. Nei successivi 30 giorni dalla pubblicazione chiunque potrà esprimere le proprie osservazioni trasmettendole al Comune;
- Lo studio di impatto sulla mobilità dovrà essere approvato con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale, previo parere del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica, prima del rilascio del titolo edilizio o nell'ambito del Piano Attuativo qualora necessario;
- Le strade che non risultino indicate nella classificazione tecnica-funzionale e amministrativa della rete viaria del vigente Piano Generale del Traffico Urbano sono assimilate alle strade locali urbane di classe F;
- Il progetto di adeguamento delle infrastrutture stradali esistenti connesse alla realizzazione dei nuovi insediamenti in deroga allo strumento urbanistico vigente dovrà essere attuato dalla ditta proponente l'intervento entro il termine di fine dei lavori degli edifici e contemplare in ogni caso la realizzazione della viabilità afferente all'intervento secondo le seguenti caratteristiche geometriche della sezione trasversale:
  - Larghezza minima corsia: 2,75 m. per strade a doppio senso di marcia (3,50 m. in presenza di mezzi di trasporto pubblico) e 4,00 m. per strade a unico senso di marcia;
  - Larghezza minima banchina in destra: 0,50 m. per strade a doppio senso di marcia;
  - Larghezza del marciapiede: da dimensionare sul flusso pedonale previsto con un minimo di 1,50 m;
  - Dotazione di un marciapiede dimensionato come sopradescritto per i entrambi i lati della viabilità;

Vista la L.R.14/2009 e s.m.i.;

Vista la L.R.14/2019;

Visti gli atti di indirizzo regionali ai sensi della L.R. 11/04 e s.m.i. in materia di opere di urbanizzazione approvato con D.G.R. n° 828 del 21/03/2006;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2019-2021 approvati con deliberazione consiliare n. 13 in data 01.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2019-2021, approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 79 del 18.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamate le motivazioni e premesse riportate;

### **Si propone alla Giunta Comunale:**

- 1) di esprimere i seguenti indirizzi affinché siano poste in essere un insieme di iniziative finalizzate a garantire una idonea urbanizzazione dei contesti nei quali vengono realizzati interventi edilizi comportanti trasformazioni rilevanti che incidono sul carico urbanistico e comunque per tutti gli interventi residenziali o misti con volume maggiore di mc 2000, fermo restando che ai sensi dell'art. 68 c. 6 delle N.T.O. del P.I. per volumetrie superiori a mc 5000 dovrà essere redatto il P.U.A.:
  - a) Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi è subordinato alla redazione di uno studio di impatto sulla mobilità costituito da uno specifico studio trasportistico contenente la documentazione elencata all'art. 13 del Regolamento Viario approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 27.1.2017. Lo studio di impatto sulla mobilità deve contenere il progetto di adeguamento delle infrastrutture stradali esistenti connesse alla realizzazione dei nuovi insediamenti abitativi e/o produttivi e/o commerciali, che comportano nuovi carichi veicolari e devono essere redatti a cura del progettista e/o proponente. Lo studio dovrà dimostrare la compatibilità dell'intervento nel contesto di traffico esistente attraverso la verifica dei flussi veicolari ante e post operam estesa all'area di influenza dell'intervento, le ricadute ambientali, la verifica dello schema di accessibilità veicolare al nuovo insediamento, l'eventuale proposta di riclassificazione funzionale delle strade di accesso, la verifica dell'accessibilità pedonale e ciclabile in relazione ai flussi attesi, la ricognizione dei punti di pericolosità e la definizione degli interventi atti a superarla.
  - b) Lo studio di impatto sulla mobilità dovrà contenere un rapporto di sintesi non tecnico predisposto per la diffusione.
  - c) Lo studio di impatto sulla mobilità e il rapporto di sintesi non tecnico dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale, sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio. Nei successivi 30 giorni dalla pubblicazione chiunque potrà esprimere le proprie osservazioni trasmettendole al Comune;

- d) Lo studio di impatto sulla mobilità dovrà essere approvato con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale, previo parere del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica, prima del rilascio del titolo edilizio o nell'ambito del Piano Attuativo qualora necessario;
  - e) Le strade che non risultino indicate nella classificazione tecnica-funzionale e amministrativa della rete viaria del vigente Piano Generale del Traffico Urbano sono assimilate alle strade locali urbane di classe F;
  - f) Il progetto di adeguamento delle infrastrutture stradali esistenti connesse alla realizzazione dei nuovi insediamenti in deroga allo strumento urbanistico vigente dovrà essere attuato dalla ditta proponente l'intervento entro il termine di fine dei lavori degli edifici e contemplare in ogni caso la realizzazione della viabilità afferente all'intervento secondo le seguenti caratteristiche geometriche della sezione trasversale:
    - Larghezza minima corsia: 2,75 m. per strade a doppio senso di marcia (3,50 m. in presenza di mezzi di trasporto pubblico) e 4,00 m. per strade a unico senso di marcia;
    - Larghezza minima banchina in destra: 0,50 m. per strade a doppio senso di marcia;
    - Larghezza del marciapiede: da dimensionare sul flusso pedonale previsto con un minimo di 1,50 m;
    - Dotazione di un marciapiede dimensionato come sopradescritto per i entrambi i lati della viabilità. -
- 2) di dare atto che il presente provvedimento è ininfluenza per la spesa.
- 3) di dare mandato al Dirigente di Settore LL.PP. e Urbanistica di provvedere a tutto quanto opportuno o necessario per l'esecuzione della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dell'art. 61 dello Statuto Comunale e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Udita l'illustrazione della predetta proposta;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra riportata;

**OGGETTO: INTERVENTI IN DEROGA AL P.I. AI SENSI DELLA 14/09 E DELLA L.R. 14/19 – ATTO DI INDIRIZZO.**

---

Tutto quanto premesso e considerato, la Giunta Comunale con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

**DELIBERA**

- 1) di approvare la proposta di delibera così come sopra esposta;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione, urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019** / **382**

Ufficio Proponente: **Urbanistica**

Oggetto: **INTERVENTI IN DEROGA AL P.I. AI SENSI DELLA L.R. 14/09 E DELLA L.R. 14/19 - ATTO DI INDIRIZZO**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Urbanistica)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/05/2019

Il Responsabile di Settore  
Pozzobon Arch. Luca

## Parere Contabile

Settore 2 Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/05/2019

Responsabile del Servizio Finanziario  
Sartore dott. Carlo

**G.C. N. 149**  
OGGETTO:

**del 20/05/2019**

**Città di Castelfranco Veneto**

INTERVENTI IN DEROGA AL P.I. AI SENSI DELLA L.R. 14/09 E DELLA L.R. 14/19 - ATTO  
DI INDIRIZZO

---

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO  
MARCON Stefano

IL VICE SEGRETARIO  
SARTORE dott. Carlo

---

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Stefano Marcon;1;2129963  
Carlo Sartore;2;2557662